

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTO



9654 14

Lavoro privato.
Licenziamento di
dipendente
ferroviario per
abbandono posto
lavoro ed
aggressione di
dirigente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

R. G. 14500/13

Cron. N. 9654

Composta dai seguenti Magistrati:

- 1. Dott. Guido Vidiri -Presidente-
- 2. " Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere-
- 3. " Federico Balestrieri -Consigliere-
- 4. " Adriana Doronzo -Consigliere-
- 5. " Adriano Piergiovanni Patti -Consigliere-

Rep. N

Ud. 13.03.2014

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

DA

GD

, elettivamente domiciliato in Roma, Via Appia Nuova n. 251, presso lo studio dell'Avv. MARIA SARACINO, rappresentato e difeso dall'Avv. RAFFAELE DE SIMONE del foro di Lucera (fax n.) e pec) per

procura a margine del ricorso

Ricorrente

CONTRO

T

S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via L.G. Faravelli n. 22, presso lo studio dell'Avv. ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende per procura a

marginale del controricorso

Controricorrente

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6984/12 del 21.09.2012/1.10.2012 nella causa iscritta al n. 4855 R.G. dell'anno 2011.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.03.2014 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO DE RENZIS;

udito l'Avv. RAFFAELE DE SIMONE per il ricorrente;

udito l'Avv. VALERIA COSENTINO, per delega dell'Avv. ENZO MORRICO, per la controricorrente.;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa FRANCESCA CERONI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ricorso del 12.02.2009 la S.p.A. T conveniva in giudizio GD per sentir dichiarare la legittimità del licenziamento intimato al convenuto il 22 dicembre 2008 in relazione ai fatti verificatisi il 21 novembre 2008 e contestati il 1° dicembre 2008.

Al GD in sede di avvio del procedimento disciplinare era stato contestato che alle ore 13:40 del 21 novembre 2008 egli aveva abbandonato il posto di lavoro, sito presso la Stazione di Pescara Centrale, e si era reso responsabile di una aggressione in danno del dirigente ND

, responsabile della Produzione Abruzzo di T. Quest'ultimo era stato raggiunto dal GD mentre percorreva il Corso Vittorio Emanuele, era stato colpito al volto con due schiaffi ed afferrato al collo.

*De Louis, rel. est.
A. De Nino*

Tali fatti, a seguito di querela presentata dal ND, erano stati oggetto del procedimento penale conclusosi con sentenza del Giudice di pace di Pescara di assoluzione del GD ai sensi dell'art. 530-2° comma CPP.

2. Il Tribunale di Roma, adito da Trenitalia, esclusa l'efficacia del giudicato della sentenza di assoluzione in relazione all'art. 654 CPP, non avendo la società datrice di lavoro partecipato al processo penale, sulla base del complesso probatorio acquisito e valutate le deposizioni dei testi ND e A, riteneva sussistente la giusta causa di licenziamento, osservando che l'aggressione ai danni di un superiore gerarchico costituiva atto contrario alle norme della comune vita e del vivere civile ed era idonea a far venir meno il rapporto di fiducia.

3. La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 6984 del 2012, a seguito di appello del GD, ha confermato la decisione del primo giudice, condividendone le argomentazioni giuridiche circa la non vincolatività in sede civile ex art. 654 CPP della sentenza di assoluzione ed escludendo erronea valutazione delle risultanze probatorie, in particolare quelle testimoniali, che ha sottoposto ad ampia disamina, ribadendo l'attendibilità del teste ND e la veridicità di quanto da lui riferito e la non attendibilità del teste A.

4. Il GD ricorre per cassazione con due motivi.

La T S.p.A. resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato rispettivamente con memorie ex art. 378 CPC.

5. Con il primo motivo del ricorso il GD deduce violazione dell'art. 654 CPP, con riguardo all'efficacia vincolante della sentenza penale in

Il Doss. rel. et. A. Berlusconi

ordine all'oggettività dei fatti storici accertati nel giudizio penale, dibattuti in sede civile e decisivi della controversia.

In particolare il ricorrente contesta al giudice di appello di non avere tenuto conto dei fatti storici accertati in sede penale, relativi alla distanza della stazione ferroviaria dal luogo dell'aggressione, all'ubicazione di Corso Emanuele in Pescara, al tempo di percorrenza dalla stazione al luogo di aggressione, alla diversità del tipo di minacce o lesioni, all'assenza del movente dell'aggressione.

Lo stesso ricorrente rileva che in sede penale era stata evidenziata la contraddittorietà della deposizione/querela del ND, assunta a fondamento del licenziamento, di cui il giudice civile avrebbe dovuto tener conto.

Il motivo è infondato sotto un duplice profilo.

Sotto il primo profilo va rilevato che il giudicato penale, come osservato dal giudice di appello (cfr pag. 4 della sentenza impugnata), non è opponibile alla società datrice di lavoro, rimasta assente in tale giudizio (cfr al riguardo Cass. n. 23483 del 2010; Cass. n. 4961 del 2010; Cass. n. 17652 del 2007).

Sotto il secondo profilo va ribadito, in conformità a consolidato indirizzo giurisprudenziale, che ai sensi dell'art. 652 CPP (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 CPP (nell'ambito di altri giudizi civili) il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo ove contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di

*Il Doss. rel. est.
d. bl. Neri's*

esso all'imputato, ossia quando l'assoluzione sia stata pronunciata a norma dell'art. 530-2° comma- CPP (cfr Cass. n. 25538 del 2013; Cass. n. 3376 del 2011; Cass. n. 5676 del 2010, Cass. n. 20325 del 2006).

Orbene, esclusa l'efficacia vincolante della sentenza penale nel giudizio civile, correttamente la Corte territoriale, ha proceduto ad una autonoma valutazione del complesso probatorio in questione ai fini dell'accertamento della condotta del lavoratore e della sussistenza della giusta causa del licenziamento (in questo senso Cass. n. 13353 del 2012).

6. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta omessa e insufficiente motivazione della sentenza impugnata in ordine alla veridicità dell'evento contestato e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 5 della legge n. 508 del 1964 e dell'art. 2697 Cod. Civ.

In particolare il ^{GD} censura la sentenza di appello per avere omesso, nel ritenere l'attendibilità del teste ND, di motivare sulle innumerevoli circostanze contraddittorie rese dallo stesso in sede di querela, in sede civile e in sede penale; circostanze, che, se valutate avrebbero sicuramente, a guo dire, minato il riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva di tale teste e di conseguenza della veridicità del suo assunto posto a base del licenziamento.

Il motivo è inammissibile, in quanto si tenta attraverso di esso una rivisitazione delle risultanze istruttorie e una loro diversa valutazione rispetto a quella del giudice d' merito, non consentite in sede di legittimità.

7. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

*Il Cass. nel 2012
a. bl. 13353*

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di presente giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi ed € 3500,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma addì 13 marzo 2014

Il Consigliere rel. est.

Alessandro Bernuzzi

Il Presidente

Giuseppe Viorio

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi,

- 6 MAG. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

[Signature]